

Codice A1012A

D.D. 12 marzo 2021, n. 138

FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO con sede in Alpignano. Provvedimenti in ordine alla modifica statutaria.



ATTO DD 138/A1012A/2021

DEL 12/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO con sede in Alpignano.
Provvedimenti in ordine alla modifica statutaria.

Premesso che:

Il Presidente della “FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO” con sede in Almese in Via della Michela n. 25, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato così modificato ai seguenti articoli:

- articolo 3: viene trasferita la sede dal Comune di Almese Via della Michela n. 25 al Comune di Alpignano Via della Costa n. 28;
- articolo 6: viene riformulato il criterio di designazione dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

il Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2020 ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. n. 15495 a rogito Dott. Maurizio Gallo-Orsi, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo registrato a Torino il 03/12/2020 al n. 49431;

Vista l'iscrizione della Fondazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche n. 579;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto della FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO con sede in Alpignano.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. STATUTO.pdf

Allegato 

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO"

CAPO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

Art. 1- Denominazione

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO".

Essa non potrà essere oggetto di trasformazione eterogenea.

Art. 2 - Scopo

Nell'intento di ricordare la figura e l'attività del compianto cavaliere del lavoro Mario Magnetto e di sua moglie Anna Reinaudo, la Fondazione ha per scopo quello di promuovere e sostenere attività di studio e ricerca, assistenziali e culturali, nei settori;

- 1) della promozione, della ricerca e della formazione tecnologica e industriale in collaborazione con enti e istituti specializzati;
- 2) della tutela ambientale e delle tecnologie per il trattamento dei rifiuti e per lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- 3) della progettazione ed ottimizzazione delle infrastrutture e delle reti di comunicazione in quanto essenziali alla crescita economica e sociale;
- 4) della ricerca e della sperimentazione in campo sanitario nell'area delle malattie cardiovascolari, con particolare riguardo alla prevenzione e cura dell'ictus;
- 5) della conoscenza, della conservazione, del recupero e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio della Valle di Susa, quale parte integrante della qualità della vita e del benessere delle persone;
- 6) della difesa, dell'assistenza, dell'orientamento e dell'educazione dei bambini che vivono situazioni di disagio e/o disabilità.

La Fondazione, al fine del raggiungimento del proprio scopo, potrà sviluppare, promuovere e sostenere le attività sopra elencate anche mediante collaborazione e cooperazione con enti terzi.

La Fondazione potrà realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni anche in collaborazione con istituzioni ed enti, scientifici, pubblici e privati, sia italiani che stranieri; indire convegni e congressi, assegnare borse di studio, stipulare convenzioni con cliniche ed istituti, universitari e non, ed enti diversi.

La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento del suo scopo e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

La Fondazione potrà, inoltre, ferma l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro, svolgere ogni altra attività direttamente connessa agli scopi dichiarati, ivi compreso l'esercizio di attività commerciali purchè funzionali agli scopi della Fondazione.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Alpignano (TO).

CAPO II **PATRIMONIO**

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, iniziale ed indisponibile versato dagli eredi e familiari del cav. del lav. Mario Magnetto, in sede di costituzione della Fondazione; esso potrà essere aumentato con liberalità, eredità e legati, nonché con donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche e di quanti in genere intendano contribuire alla realizzazione dello scopo della Fondazione.

CAPO III **Capitolo I** **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

5.1 Il Presidente

5.2 Il Consiglio di Amministrazione

5.3 Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri in carica a vita, ivi compreso il Presidente salvo quanto di seguito previsto.

6.2 E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione a vita la signora Aurora Magnetto che designa quale proprio successore, nella carica di Consigliere, il signor Lorenzo Borla Magnetto, nato a Torino il 10 agosto 1998.

La signora Aurora Magnetto designerà altresì:

(i) i successori degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione Luciano Vindrola e Lorenzo Gianotti;

(ii) il futuro Presidente della Fondazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì membri di diritto del Consiglio di Amministrazione a vita i signori Raffaella Perris Magnetto e Beatrice Perris Magnetto.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione, facenti parte della Famiglia Magnetto, all'atto dell'accettazione della carica, provvederanno a designare il proprio successore il cui nominativo dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Essi, in ogni momento, potranno sostituire il successore già designato con altro soggetto, dandone comunicazione al Consiglio.

Nel caso di mancata designazione o di non accettazione da parte del designato, si provvederà alla nomina del successore attraverso cooptazione, deliberata dai Consiglieri in carica, a maggioranza semplice.

6.4 La variazione del numero dei membri del Consiglio è deliberata all'unanimità dai membri in carica che, ove del caso, provvederanno altresì a designare i nuovi membri.

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un Revisore Unico ed, eventualmente, un supplente, scelti dal Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti o il Revisore Unico dovranno essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dura in carica un triennio e può essere rieletto; ad esso dovranno essere preventivamente sottoposti il bilancio preventivo e quello consuntivo della Fondazione.

Capitolo II

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti della legge e del presente statuto.

Rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la redazione ed approvazione del bilancio preventivo annuale;
- b) la redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio (o conto consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta;
- c) la redazione ed approvazione di eventuali regolamenti interni di funzionamento della Fondazione nonché la vigilanza sull'attuazione e sul rispetto dei medesimi;
- d) l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, la determinazione delle mansioni e del corrispettivo;
- e) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura di conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, e, in generale, il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti e al raggiungimento dello scopo e tra queste anche l'acquisto di titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni, purché in enti operanti nello stesso settore;
- f) la nomina di consulenti;
- g) la deliberazione dell'eventuale scioglimento anticipato della Fondazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 del presente Statuto e dalle disposizioni di legge;
- h) fatta salva la successiva approvazione dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, potrà apportare modifiche al presente statuto, che siano coerenti con il migliore realizzarsi degli scopi della Fondazione e l'evolversi delle realtà in cui la Fondazione opera od intende operare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri, quali l'ordinaria amministrazione e la gestione di singoli affari, a suoi membri, con obbligo di rendiconto in occasione della prima adunanza successiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare regolamenti per il funzionamento della Fondazione.

Art. 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da uno dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio della città metropolitana di Torino; esso è convocato, a cura del

Presidente o, in sua assenza o impossibilità, dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di pari anzianità di carica, dal Consigliere tra questi più anziano per età, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con comunicazione da effettuarsi almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali la convocazione potrà avere luogo con preavviso di tre giorni lavorativi.

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi previsti da altri articoli del presente statuto in ordine all'assunzione di determinate decisioni, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio o di colui che, in sua vece, presiede il Consiglio.

Art. 10 - Presidente

Salvo quanto sopra previsto, spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione e dirigerne i lavori.

In caso di assenza od impossibilità del Presidente, la presidenza del Consiglio competerà al Consigliere più anziano per carica e, in caso di pari anzianità di carica, al Consigliere tra questi più anziano per età.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà adottare in caso di urgenza ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione, riferendone nel minore tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Legale rappresentanza

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, come pure la firma degli atti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Consigliere più anziano per carica, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, ed ai Consiglieri delegati, come previsto all'articolo 8.

Art. 12 - Libri della Fondazione

A cura del Presidente e, ove nominato, del segretario generale dovrà essere tenuto il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, nonché ogni altro libro eventualmente richiesto per la gestione della Fondazione.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

CAPO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il Bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre di ogni anno, per l'anno successivo; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno susseguente.

La contabilità della Fondazione deve essere tenuta in conformità alle norme di legge applicabili in materia.

CAPO V

Art. 16 - Durata, estinzione, scioglimento della Fondazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora gli scopi della Fondazione non potessero più essere conseguiti o dovessero ritenersi esauriti o fossero divenuti impossibili o di scarsa utilità, oppure il patrimonio fosse divenuto insufficiente e non fosse possibile ricostituirlo adeguatamente, la Fondazione si estinguerà.

Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei membri del consiglio in carica, potrà sempre deliberare lo scioglimento della Fondazione.

In ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di cui al punto precedente, nominerà uno o più liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio residuale, una volta esaurita la fase di liquidazione, a beneficio di altri enti, istituzioni o soggetti affini che operino senza scopo di lucro per il perseguimento di fini analoghi o simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

All'atto dell'estinzione o dello scioglimento della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzione.

F.to: MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO